



SCUOLA SECONDARIA STATALE 1° GRADO

Ad Indirizzo Musicale **"F. SOLIMENA"**

C.so B. Buoizzi, 55 - 80147 Napoli Tel. / Fax 081 5723405

49° Distr. Sc. -Cod. Mecc. NAMM098004 - - Cod. Fisc. 80065530638

E Mail: NAMM098004@istruzione.it – SITO WEB www.sssolimena.gov.it

PEC: NAMM098004@pec.istruzione.it



S.S.S. "F. SOLIMENA" - NAPOLI
Prot. 0000297 del 28/01/2019
07 (Uscita)

Al personale docente ed ATA
interessato

p.c. Al DSGA e al personale amministrativo
SEDE

OGGETTO: DISPOSIZIONI NORMATIVE E OPERATIVE FRUIZIONE PERMESSI STUDIO

Si ritiene opportuno da parte della scrivente fornire chiarimenti circa le modalità di fruizione dei permessi studio in base alla normativa vigente in materia.

Tali permessi retribuiti concernono il diritto allo studio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 e sono regolati per i dipendenti del comparto scuola dal Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CIR).

Di norma, invero, i permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario di lavoro. Si tratta di previsioni finalizzate a garantire il beneficio al lavoratore, nel rispetto tuttavia delle esigenze organizzative dell'ente e secondo modalità tali da evitare ogni forma di possibile abuso nella fruizione, a danno sia dell'amministrazione sia degli altri lavoratori che potrebbero avere interesse.

Quanto sopra viene ribadito anche dalla Sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 10344/2008, nella quale si legge che "permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio".

Tale principio viene ripreso e ribadito anche da Orientamenti Applicativi dell'ARAN (M166) circa l'applicazione delle norme che regolano la fruizione di tale tipologia di permessi, specie con espresso riferimento alla frequentazione di Università telematiche, in cui si legge quanto di seguito riportato:

"per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'ente. Del resto, lo stesso MIUR, nel proprio parere Prot. 09/207/RET/2 del 20.9.2009 (che pure ha determinato l'insorgenza di dubbi applicativi), afferma che: "la metodologia di e-learning non implica la frequenza dei corsi in orari prestabiliti"... Proprio per le particolari modalità di frequenza dei corsi universitari telematici e la sostanziale impossibilità di certificazione della stessa da parte delle Università, che non consentono il rispetto delle condizioni richieste dalla disciplina negoziale in materia, inducono ad escludere, in relazione agli stessi, la possibilità di riconoscimento dei permessi di cui sopra. A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi solo nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare tutta la prescritta documentazione, ed in particolare un certificato dell'Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica. In tale caso gli elementi da considerare sono due:

- 1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative
- 2) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni".

Pertanto, alla luce di quanto sopra e tenendo conto del CIR Campania che si allega alla presente, si riepilogano di seguito, alcune indicazioni operative:

- 1) i permessi studio vanno richiesti con congruo anticipo, **almeno 5 giorni prima**, attesa la necessità di verificare le modalità più opportune di sostituzione interna del personale, anche tenendo conto della possibilità di turni agevoltati e possibili scambi di orario di servizio;
- 2) coloro che frequentano università telematiche debbono giustificare le assenze dal servizio con i **"report" con cui si attesta il collegamento alla piattaforma e-learning dell'Università telematica** durante l'orario di servizio ed anche **mediante un'autocertificazione o una certificazione rilasciata dalla predetta Università telematica in cui risulti che l'interessato poteva e può seguire le lezioni e/o collegarsi alla piattaforma telematica solo in tutti gli orari di relativo servizio delle giornate in cui si fruisce di tale tipologia di permessi**. Si fa presente che, in assenza di tale documentazione, la scrivente non potrà accogliere nessuna ulteriore medesima modalità di istanza di fruizione dei permessi studio



SCUOLA SECONDARIA STATALE 1° GRADO
Ad Indirizzo Musicale **“F. SOLIMENA”**
C.so B. Buozzi, 55 - 80147 Napoli Tel. / Fax 081 5723405
49° Distr. Sc. -Cod. Mecc. NAMM098004 - - Cod. Fisc. 80065530638
E Mail: NAMM098004@istruzione.it – SITO WEB www.sssolimena.gov.it
PEC: NAMM098004@pec.istruzione.it



concessi per il corrente anno solare, con la conseguente trasformazione della tipologia di assenza come previsto dalla normativa che regola i permessi studio;

- 3) in caso di **permessi finalizzati ad esami**, va fatta una **distinzione tra il personale a T.D e T.I.**, poiché a giusta interpretazione della normativa in materia di permessi studio e tenendo conto anche di quanto indicato all’art. 8 del citato CIR Campania:
 - il **personale a T.D.** fruisce di permessi finalizzati agli esami nell’ambito delle ore complessive di permesso studio riconosciute;
 - il **personale a T.I.**, fruisce prioritariamente dei permessi previsti dal vigente CCNL di comparto in numero di 8 giorni complessivi di permessi retribuiti per anno scolastico; in via subordinata, esauriti i predetti giorni di permesso retribuito da CCNL, computa i giorni per esame nel monte ore destinato ai permessi studio;
- 4) la certificazione relativa agli esami sostenuti deve essere consegnata successivamente alla fruizione dei permessi finalizzati a tale scopo,
- 5) prima del termine dell’anno scolastico è necessario effettuare un controllo generalizzato di tutta la documentazione prodotta ai fini giustificativi di tutti i permessi studio fruiti nel corso dell’intero anno scolastico, onde evitare che taluni permessi – non giustificati in modo adeguato – non possano essere considerati rientranti in tale tipologia e siano ritenuti giorni di aspettativa non retribuita.

Si confida nella puntuale ottemperanza delle disposizioni di cui sopra.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Rosa Seccia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993